

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Reg. n° _____ del __ / __ / 2019

Prot. gen. n° 188 del 13 / 1 / 2019

Ordinanza n. 12 del 15/01/2019

OGGETTO: Revoca Ordinanza Sindacale n.378 del 28.11.2018 ad oggetto: “Demolizione totale e rimozione macerie del fabbricato pericolante sito in Amatrice, Frazione San Giorgio, al Foglio 51 - particella 3”.

IL SINDACO FACENTE FUNZIONE

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che i terremoti del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della “Zona Rossa”;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo “F” sulla base delle schede AEDES;

VISTA la scheda di valutazione n. 6 del GTS riunitosi in data 10/10/2018 che, pur non allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per il manufatto in oggetto: “*Trattasi di edificio residenziale adiacente la Chiesa riportato nel NCEU al Foglio 51 con la p.11a n° 3 incombente direttamente sulla pubblica via su due lati, costituito da due piani fuori terra composto da strutture verticali in muratura di pietra arenaria e tetto in legno. Il fabbricato presenta un severo e diffuso quadro fessurativo, crolli parziali, risultando in incipiente pericolo di crollo. Atteso il grave stato del danno rilevato, questo GTS propone la messa in sicurezza*”

della viabilità pubblica mediante la demolizione totale del fabbricato con relativa rimozione delle macerie. Si prescrive, infine, il rigoroso rispetto delle prescrizioni operative emanate dal MIBAC con nota prot. n° 12921-P del 11.10.2018, che si allega. AVVERTENZE GENERALI E PRESCRIZIONI: Nei casi in cui si propone la mera rimozione delle macerie, si deve intendere che l'intervento dovrà contemplare la demolizione di porzione di muratura residuali nonché la frantumazione con riduzione volumetrica di macroelementi strutturali. Attesa la presenza su numerosi fabbricati di elementi lapidei di pregio, quali cantonali in pietra arenaria squadrati e lavorati, conci dei portali e delle finestre in blocchi di pietra arenaria squadrata e ringhiere in ferro battuto, si prescrive la preservazione di tali elementi per la relativa salvaguardia e conservazione. Si prescrive inoltre il rispetto pedissequo quanto indicato nella nota prot. n° 5386 del 10.05.2018, assunta al protocollo comunale in data 11.05.2018 al n° 6796, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ad oggetto: "Accumoli, Amatrice (RI). Attività di rimozione macerie dal sedime dei fabbricati siti nei nuclei storici del capoluoghi e delle frazioni e della generalità degli immobili di valenza culturale (macerie "A" e "B"), Criticità operative e raccomandazioni.". Si ribadisce inoltre che per assicurare la conservazione della memoria del tracciato urbano preesistente, si dovranno mantenere gli spiccati murari di tuffi gli edifici evitando demolizioni a raso come da nota prot. 5386 del 10.05.2018 del MIBAC."

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n.378 del 28/11/2018 con la quale si è disposta la demolizione totale e la rimozione macerie del fabbricato pericolante sito in Amatrice, nella frazione San Giorgio, identificati al N.C.E.U. al Foglio 51 - particella 3;

VISTA la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali contenente le nuove prescrizioni operative sui fabbricati siti nei nuclei storici dei capoluoghi e delle frazioni e della generalità degli immobili di valenza culturale (macerie "A" e "B"), e nello specifico della frazione di S.Giorgio, acquisita al protocollo comunale in data 14.01.2019 con n.425, relativamente all'immobile censito al catasto del Comune di Amatrice (RI) al foglio 51, p.lla 3, per cui si richiede la revoca del provvedimento di demolizione disposta con ordinanza n.378 del 28/11/2018;

DATO ATTO CHE dalla nota in questione si evidenzia che " *l'immobile di cui al Fg.51, P.lla 3, adiacente alla chiesa di S.Giorgio, essendo di proprietà della Diocesi di Rieti, risulta vincolato ai sensi dell'art.10 co.1 del D.Lgs. 42/2004. Pertanto pur non essendo evidenziato nelle prescrizioni operative – inviate alle amministrazioni interessate il 11.10.2018 con prot.n. 12921 – si specifica che il manufatto rientra a tutti gli effetti nelle macerie di tipo "A", e come tale non può essere demolito . Si ricorda inoltre che il progetto di messa in sicurezza dovrà essere sottoposto a questo Ufficio per il rilascio del relativo Nulla Osta.* ";

VERIFICATA l'opportunità di accoglimento della precisazione in questione;

RITENUTO dover ricorrere all'istituto della revoca del provvedimento di demolizione dell' edificio pericolante in parola e in particolare del fabbricato sito nella frazione S.Giorgio, identificato al NCEU al foglio 51, p.lla 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva

comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

TENUTO CONTO dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati”*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile il prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*
- L'art. 6, in rubrica *“Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *“attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *“diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *“Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”*;

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

la **premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

di revocare in autotutela la propria Ordinanza n.378 del 28.11.2018 relativa all'ordine di demolizione totale e rimozione macerie avverso il fabbricato sito nella frazione S. Giorgio, distinto nel NCEU al foglio 51, particella n.3, per le motivazioni riportate in premessa;

di affidare le opere di messa in sicurezza al Soggetto Attuatore Regione Lazio trattandosi di edificio di tipo "A", che con propria Determinazione n.G09693 del 30.07.2018 ha aggiudicato il detto servizio.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti
- alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti;

ciascuno per le proprie competenze. Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.

Amatrice, lì 17/01/2019

IL SINDACO E.F.
Ing. Filippo Palombini

